

Legge regionale 06 settembre 1993, n.67

Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio.

ARTICOLO 1

(Oggetto della legge)

1. La presente legge detta norme in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in applicazione della legge 15/1/1992 n. 21.

ARTICOLO 2

(Commissione regionale consultiva)

1. E' istituita la Commissione Regionale per gli autoservizi pubblici non di linea, organo consultivo e di proposta alla Giunta regionale.

2. La Commissione di cui al precedente comma, presieduta dall'assessore regionale ai trasporti, e' compresa da:

- a) due esperti di discipline giuridico - amministrative designati dalla Giunta regionale;
- b) un funzionario designato dall'Ufficio provinciale della MTCT di Firenze;
- c) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di Commercio della Toscana;
- d) un rappresentante designato da ciascuna delle seguenti associazioni degli Enti locali:
 - ANCI - sezione Toscana,
 - URPT.
- e) un rappresentante designato da ciascuna delle seguenti associazioni a livello regionale:
 - FITA - CNA,
 - FRAT - Confartigianato,
 - CASA,
 - FILT - CGIL,
 - FIT - CISL,
 - UIL - TRASPORTI,
- f) tre rappresentanti delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale designati dal Comitato Regionale Consumatori e utenti di cui alla LR 2/5/1985 n. 48.

3. La commissione e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, che accerta la sussistenza dei requisiti previsti per la designazione.

La commissione resta in carica per cinque anni.

4. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla prima nomina della Commissione entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non appena sia stata designata la meta' dei suoi componenti. In tal caso la Commissione e' validamente costituita per lo svolgimento dei suoi compiti. La prima riunione ha luogo non oltre 30 giorni dall'emanazione del decreto di nomina.

5. Almeno 120 giorni prima della scadenza della Commissione, il Presidente della Giunta regionale attiva le procedure per il rinnovo della commissione.

6. Il membro della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico.

7. La decadenza e' pronunciata, su proposta del Presidente della Commissione, con decreto del Presidente della Giunta regionale che promuove altresì le procedure per la sostituzione.

6. Ogni organismo rappresentato nella Commissione puo' sostituire i propri rappresentanti inviandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale che provvede, con Decreto, alla sostituzione.

7. Le riunioni della Commissione sono convocate del Presidente che ne fissa l'ordine del giorno e puo' far intervenire alle adunanze altri esperti non componenti senza diritto di voto.

9. La segreteria della Commissione e' assicurata dal competente servizio della struttura del Centro direzionale regionale.

10. Ai membri della Commissione e' attribuita l'indennita' di missione ed il rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute per la partecipazione alle sedute, nella misura e secondo le modalita' previste per i dirigenti regionali.

ARTICOLO 3

(Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea)

1. Secondo il disposto di cui all'art. 6 della legge 15/1/1992 n. 21, e' istituito, presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

2. Il ruolo e' articolato nelle seguenti sezioni:

- a) conducenti di autovettura e motocarrozetta;
- b) conducenti di natanti;
- c) conducenti di veicoli a trazione animale.

3. E' ammessa l'iscrizione nei ruoli di piu' province, nonche' in piu' sezioni del ruolo nella medesima provincia.

4. L'iscrizione a ciascuna sezione del ruolo e' subordinata al pagamento di un diritto fisso per spese di segreteria di L. 100.000 a favore della Regione Toscana.

5. L'iscrizione nel ruolo provinciale abilita a concorrere, in tutti i comuni del territorio della provincia, per il rilascio di licenze e di autorizzazioni di veicoli e natanti corrispondenti alla sezione di appartenenza.

ARTICOLO 4

(Iscrizione di diritto al ruolo)

1. Sono iscritti di diritto, a domanda, nella rispettiva sezione del ruolo della provincia in cui svolgono la propria attivita', coloro che, in possesso del requisito di idoneita' morale secondo quanto stabilito al comma 2 del successivo art. 5, nonche' dei requisiti di cui al comma 4 dell'art. medesimo, risultino titolari, alla data di entrata in vigore della presente legge, di licenza per l'esercizio del servizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

2. Sono inoltre iscritti di diritto, a domanda, nella rispettiva sezione del ruolo della provincia in cui abbiano esercitato, prevalentemente la propria attivita', coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso del requisito di idoneita' morale secondo quanto stabilito al comma 2 del successivo art. 5, nonche' dei requisiti di cui al comma 4 dell'art. medesimo, abbiano prestato servizio negli ultimi cinque anni per un periodo di tempo complessivamente non inferiore a tre anni, in qualita' di collaboratore familiare o di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione, nonche' in qualita' di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di costituzione del dipendente medesimo.

3. Per l'iscrizione di diritto nel ruolo l'interessato deve presentare domanda scritta, entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli specificando la provincia e la sezione del ruolo in cui chiede di essere iscritto.

4. La domanda e' redatta su carta legale con firma autenticata in calce ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme"; nella domanda l'aspirante deve dichiarare le proprie generalita', il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza e il domicilio presso il quale devono, ad ogni effetto, essergli fatte pervenire eventuali comunicazioni, nonche' il possesso dei requisiti di cui ai comma 2 e 4 del successivo art. 5.

L'aspirante deve inoltre allegare alla domanda la certificazione comprovante la sussistenza dei requisiti costituenti presupposto per l'iscrizione di diritto al ruolo secondo quanto stabilito ai precedenti comma 1 e 2 mediante atti o documenti esistenti presso la Pubblica Amministrazione.

ARTICOLO 5

(Requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea)

1. Sono iscritti al ruolo dei conducenti di cui al precedente art. 3, coloro che, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 4, dimostrino, nei modi indicati nella presente legge, la propria idoneità morale e professionale.

2. Non risponde al requisito dell'idoneità morale chi:

- a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi;
- b) risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

In tutti i casi di cui al presente comma, il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

3. Risponde al requisito dell'idoneità professionale chi, di fronte alla Commissione istituita ai sensi del successivo art. 6 abbia superato l'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio.

4. Sono requisiti indispensabili per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui al precedente art. 3:

- a) assolvimento dell'obbligo scolastico;
- b) età non superiore agli anni 65, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovettura, motocarozzetta e natante;
- c) età non superiore agli anni 70, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di veicoli a trazione animale;
- d) possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116, comma 8, del DL 30-4-1992 n. 285, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovettura e motocarozzetta;
- e) possesso della patente nautica, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natante.

ARTICOLO 6

(Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli)

1. E' istituita la Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli di cui al precedente art. 3, che ha sede presso la Giunta Regionale.

2. La Commissione regionale e' composta da:

- a) un dirigente del dipartimento della Regione Toscana competente per materia, designato dalla Giunta regionale che la presiede;
- b) un funzionario designato dall'Ufficio provinciale della MTCT di Firenze;
- c) rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di Commercio della Toscana;
- d) tre esperti del settore designati dalla Giunta regionale;
- e) un esperto del settore nautico designato dalla Giunta regionale, che partecipa ai lavori della Commissione solo nel caso in cui la Commissione medesima debba procedere all'accertamento dei requisiti di idoneita' all'esercizio del servizio con natanti.

3. La commissione e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, che accerta la sussistenza dei requisiti previsti per la designazione.

In corrispondenza di ciascun componente effettivo viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa all'attivita' della Commissione in assenza del titolare.

4. Il decreto di nomina attribuisce altresì le funzioni di segretario e di segretario supplente della Commissione a dipendente del Dipartimento competente per materia di livello non inferiore al settimo.

5. La commissione resta in carica tre anni ed i suoi membri non possono essere confermati.

6. Per la validita' degli esami e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti effettivi o supplenti.

7. Il membro della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico.

8. La decadenza e' pronunciata, su proposta del Presidente della Commissione, con decreto del Presidente della Giunta regionale che promuove altresì le procedure per la sostituzione.

9. Ogni organismo rappresentato nella commissione puo' sostituire i propri rappresentanti inviandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale che provvede, con decreto, alla sostituzione.

10. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla prima nomina della Commissione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non appena non siano stati designati i due terzi dei suoi componenti. In tal caso la Commissione e' validamente costituita per lo svolgimento dei suoi compiti.

11. Almeno 60 giorni prima della scadenza della Commissione, il Presidente della Giunta regionale attiva le procedure per il rinnovo della commissione.

12. Ai membri della Commissione e' attribuita l'indennita' di missione ed il rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute per la partecipazione alle sedute nella misura e secondo le modalita' previste per i dirigenti regionali. Ai membri della Commissione, ad esclusione dei dipendenti regionali, e' attribuito altresì, per ogni giorno di seduta della Commissione, un gettone di presenza di L. 100.000, per un massima di 12 sedute l'anno.

ARTICOLO 7

(Funzionamento della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli)

1. La commissione di cui al precedente articolo:

- a) valuta la regolarita' delle domande per l'iscrizione di diritto al ruolo e procede all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione medesima secondo quanto stabilito al precedente art. 4;
- b) valuta la regolarita' delle domande per l'iscrizione al ruolo e procede all'accertamento dei requisiti di cui ai commi 2 e 4 del precedente art. 5;
- c) redige l'elenco dei candidati ammessi a sostenere l'esame per l'accertamento del requisito dell'idoneita' professionale all'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente;
- d) accerta, mediante esame, il requisito dell'idoneita' professionale;
- e) vigila sul permanere del possesso, da parte dei soggetti gia' iscritti al ruolo, dei requisiti di cui al precedente art. 5, comma 2 e 4, e verifica comunque, alla scadenza di ciascun quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, il possesso dei requisiti dell'idoneita' morale secondo quanto stabilito al precedente art. 5 comma 2.

2. I ruoli provinciali, suddivisi per sezione, sono trasmessi a cura del segretario della Commissione, entro 30 giorni dall'aggiornamento conseguente agli adempimenti di cui al precedente comma, alle competenti Camere di Commercio. I ruoli sono pubblici.

3. Gli esami, che sono pubblici e distinti per provincia e sezione del ruolo, si svolgono con frequenza almeno semestrale.

4. Il segretario della Commissione, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'esame, comunica ai candidati ammessi, con lettera raccomandata

AR, la data ed il luogo dell'esame. Con la medesima procedura sono comunicati agli esclusi i motivi della non ammissione.

5. Il segretario provvede inoltre alla convocazione dei membri effettivi della Commissione.

Qualora un membro effettivo fosse impossibilitato a partecipare, deve darne immediata comunicazione alla segreteria della Commissione al fine di consentire la convocazione del relativo supplente.

ARTICOLO 8

(Domanda di iscrizione al ruolo)

1. Per l'iscrizione al ruolo l'interessato deve presentare domanda scritta rivolta alla Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli, specificando la provincia e la sezione del ruolo in cui chiede di essere iscritto.

2. La domanda e' redatta su carta legale con firma autenticata in calce ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15: nella domanda l'aspirante deve dichiarare le proprie generalita', il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza ed il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere inviata ogni comunicazione.

L'aspirante deve inoltre dichiarare il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 4 del precedente art. 5.

ARTICOLO 9

(Svolgimento dell'esame)

1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento, di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, le materie d'esame per le varie sezioni del ruolo e le modalita' di svolgimento dell'esame medesimo.

ARTICOLO 10

(Criteri per la redazione dei regolamenti comunali sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea)

1. Il Consiglio regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento i criteri cui devono attenersi i Comuni nel redigere i regolamenti relativi all'esercizio degli autoservizi pubblici non

di linea all'art. 5 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

2. I criteri di cui al precedente comma riguardano tra l'altro:

- a) l'individuazione dei titoli valutabili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie comunali per il rilascio delle licenze e autorizzazioni;
- b) l'individuazione delle modalita' di svolgimento del servizio nonche' del numero e dei tipi di veicolo da adibire ad ogni singolo servizio anche in relazione a servizi di taxi collettivo e di trasporto di soggetti portatori di handicaps;
- c) la determinazione delle tariffe dei servizi;
- d) la determinazione degli orari di lavoro e dei turni di riposo.

3. Il mancato rispetto dei criteri indicati dalla Regione costituisce vizio di legittimita' del regolamento comunale ai sensi dell'art. 46 della legge 8-6-1990, n. 142.

ARTICOLO 11

(Servizio taxi: sanzione per inosservanza dell'obbligo di prestazione del servizio)

1. L'esercente del servizio di taxi che rifiuti la prestazione del servizio nell'area a cui la licenza si riferisce, e' soggetto alla sanzione di una somma da L. 250.000 a L. 1.500.000.

2. Qualora l'autore dell'illecito sia sostituto alla guida o collaboratore familiare secondo quanto previsto all'art. 10 della legge 15-1-1992 n. 21, l'accertamento dell'illecito e' contestato, ai sensi dell'art. 6 della legge 24-11-1981, n. 689, anche al titolare della licenza come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

3. Alla applicazione della sanzione di cui al precedente comma 1, si procede ai sensi della legge 24-11-1981 n. 689.

4. Ai sensi per gli effetti e con i poteri previsti all'art. 1 della sovracitata legge 689/81 e ferme restando le funzioni spettanti agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, l'accertamento e la contestazione delle violazioni compete agli organi di polizia municipale nei limiti della propria circoscrizione territoriale.

5. Competente alla erogazione delle sanzioni amministrative stabilite e' il comune nel cui territorio l'infrazione e' stata commessa.

6. I proventi relativi alle sanzioni amministrative di cui al precedente comma 1, spettano al comune.

ARTICOLO 12

(Vigilanza e sanzioni amministrative)

1. Chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone senza avere ottenuto l'iscrizione a ruolo previste dell'articolo 3 della presente legge e dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da L. 2 milioni a L. 10 milioni.

2. L'accertamento dell'esercizio abusivo dell'attività di trasporto di terze persone e' effettuata dagli Organi competenti ed e' comunicato alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, alla Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli prevista all'articolo 6 della presente legge, nonche' agli Uffici provinciali della Guardia di Finanza, della Motorizzazione Civile, dell'IVA, delle Imposte Dirette, dell'Ispettorato del Lavoro e dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

ARTICOLO 13

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente legge, decorrenti dall'anno 1993, si fa fronte da tale anno e per gli anni successivo con la legge di bilancio, utilizzando allo scopo la dotazione iscritta sul capitolo 720 del bilancio 1993.

2. Gli oneri di diritto fisso di cui al precedente art. 3, comma 4, sono acquisiti per il corrente anno e per gli anni successivi sul capitolo 24810 del bilancio regionale, che viene istituito, fin dall'esercizio 1993, con la seguente denominazione: diritti fissi per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

3. Con la legge di variazione del bilancio 1993 sara' provveduto all'adeguamento delle previsione di entrata nel cap. 24810 e all'utilizzo delle medesime.